



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 638 DEL 18/07/2017

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CODICE CER 170302 "MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301" IDENTIFICATO CON IL CODICE R13 - 03 TRATTA 2B PROGRESSIVO PK 33+600 IN COMUNE DI MASON VICENTINO UBICATO LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA E APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi codice CER 170302 "Miscela bituminosa diversa da quelle di cui alla voce 170301" lungo il cantiere della superstrada Pedemontana Veneta nei comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica e Bassano del Grappa;

Dato atto che tale progetto sarà realizzato per stralci e quindi saranno rilasciate più autorizzazioni all'esercizio in base allo stato di avanzamento dei lavori della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta;

Rilevato che con nota pervenuta in data 25/05/2017 e assunta al protocollo provinciale al n. 38018 del 26/05/2017 la società SIS ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il sito di messa in riserva (R13) identificato nella tabella inserita nel parere della CTPA n. 02/0217 allegato alla citata determina dirigenziale con il codice R13 – 03 tratta 2B progressivo pk 33+600;

Tenuto conto che nella medesima richiesta sono stati presentati il verbale di constatazione e collaudato della citata messa in riserva effettuato in data 25/05/2017 realizzato in conformità al progetto approvato, e la comunicazione di avvio dell'impianto in data 30/05/2017 corredati dalle garanzie finanziarie generali previste dalla D.G.R.V. n° 2721 del 29/12/2014 relative all'intero progetto approvato, e l'individuazione del tecnico responsabile della gestione dell'impianto;

Rilevato che nella medesima comunicazione sono stati presentati i documenti prescritti nel parere della CTPA di approvazione progetto e in particolare: la mappatura dei pozzi piezometrici già realizzati e ritenuti significativi per il monitoraggio della falda nei tratti interessati dagli interventi progettuali complessivi, la verifica dell'ubicazione dei siti di messa in riserva esterna al raggio dei 200 metri rispetto ai punti di captazione o di derivazione acque destinate al consumo umano.

Tenuto conto della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del sito di messa in riserva codice R13-03 ubicato alla pk 33+600 in comune di Mason Vicentino e della successiva richiesta di integrazioni del 21/06/2017, prot. n. 44968;

Dato atto che in data 04/07/2017, prot. n. 48245, la ditta ha presentato la documentazione richiesta in conformità con la prescrizione di cui al punto 1. lettera a) del parere CTPA n. 02/0217 che prevedeva la presentazione, prima dell'avvio dell'attività, di una proposta di campionamenti tarata su tratti di strada omogenei, con almeno un campione ogni 2 km, comprendente tutti i territori dei Comuni coinvolti, con maggiore intensità nei tratti di scarifica di strade comunali al fine di attestare la non pericolosità del rifiuto codice CER 17.03.02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01";

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "*Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.*".
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014 sulle garanzie finanziarie;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009 di approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque e s.m.i.;

Visto l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012, integrato con successivo Decreto n. 158 del 24/11/2015;

AUTORIZZA

Il Consorzio Stabile SIS Scpa con sede legale Via Inverio, 24/A – Torino, all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali, non pericolosi, codice CER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" identificato con il codice R13 - 03 Tratta 2B progressivo pk 33+600 in Comune di Mason Vicentino ubicato lungo il cantiere della superstrada Pedemontana Veneta e approvato con Determina dirigenziale n. 280 del 03/04/2017

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 26 della L.R. 3/2000 e dell'art. 1 lettera g) del D.Lgs. 36/2003 e loro s.m.i., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio e **ha validità fino al 04/07/2020**;

FA OBBLIGO

Al Consorzio Stabile SIS Scpa di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

1. Rispettare le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti, esclusivamente nell'area indicata, come richiamato negli elaborati tecnici agli atti di questa Amministrazione, nonché secondo le planimetrie di cantierizzazione presentate in allegato alla richiesta di approvazione progetto.
2. La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di

eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività, ivi compresa la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni.

3. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità previste dalla nuova D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia una relazione sintetica, anche su supporto informatico, sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R., con indicazione degli impianti di destinazione, nonché le quantità di M.P.S. recuperate. Vedi prescrizione commissione Via chiesta dai Comuni
5. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Ditta è obbligata:
 - a) comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - i. copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta.
 - ii. le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
6. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante, la Ditta è obbligata:
 - a. il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista.
 - b. il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..

Gestione delle aree.

7. Mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
8. Mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.

Gestione dei rifiuti.

9. I rifiuti di messa in riserva dovranno essere collocati in corrispondenza del sito identificato con il codice R13 - 03 Tratta 2B progressivo pk 33+600 in Comune di Mason Vicentino.
10. Il codice CER attribuito al rifiuto derivante dalla fresatura delle aree oggetto di intervento è il 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.

11. Caratterizzazione in ingresso

Non è prevista la caratterizzazione puntuale dei rifiuti in ingresso a seguito dell'ottemperanza a quanto previsto dal parere CTPA allegato al decreto di approvazione progetto n. 280/2017

12. Caratterizzazione in uscita

test di cessione eseguito sul tal quale secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2 per i parametri dell'allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i. con esclusione del parametro Amianto;

L'idoneità tecnico merceologica dei materiali dovrà essere dimostrata attraverso la conformità all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio

La caratterizzazione chimica dei materiali e della verifica tecnico merceologica dovrà essere eseguito come di seguito indicato:

- n.1 campione ogni 3.000 mc di produzione.
-

Gestione degli scarichi idrici

13. Il rifiuto in attesa di essere sottoposto al recupero R5 dovrà essere coperto con teli impermeabili e posti su un telo a protezione del terreno sottostante.

Gestione delle emissioni in atmosfera.

14. Dovrà essere prevista la bagnatura periodica delle piste di cantiere e dei depositi di inerti tenendo conto del periodo stagionale con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva.

Gestione delle emissioni acustiche

15. Il cantiere della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta è in possesso di autorizzazioni in deroga al rumore concessa dai Comuni attraversati dall'opera. Alla scadenza delle singole autorizzazioni, qualora il cantiere sia ancora in esercizio, dovrà essere prodotta alla Provincia e all'Arpav copia delle autorizzazioni comunali.

AVVERTE CHE

1. La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
2. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
 - a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo motivato almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
 - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
6. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento viene inviato al legale rappresentante del Consorzio Stabile SIS Scpa, al Sindaco pro tempore dei Comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica, Bassano del Grappa e al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V.

Vicenza, 18/07/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 638 DEL 18/07/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CODICE CER 170302 "MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301" IDENTIFICATO CON IL CODICE R13 - 03 TRATTA 2B PROGRESSIVO PK 33+600 IN COMUNE DI MASON VICENTINO UBIcato LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA E APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 18/07/2017.

Vicenza, 18/07/2017

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**